

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

(139^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547) (D'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri); « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604) (D'iniziativa del senatore Garlato); « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909) (D'iniziativa del Governo e dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco) (Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 1909 con assorbi-

mento del disegno di legge n. 547 e rinvio del disegno di legge n. 1604):

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2538, 2541, 2542, 2543, 2546, 2547 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2554, 2566, 2567 2568, 2569, 2570, 2571, 2573, 2576, 2578, 2579 |
| ARTOM | 2547, 2548, 2552, 2554, 2566, 2568, 2576 |
| BERTOLI | 2540 |
| BONACINA | 2544, 2548, 2549, 2551, 2552, 2553, 2566 |
| BOSSO | 2551 |
| BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro | 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545 2546, 2551, 2552, 2554, 2568, 2569, 2570 2571, 2573, 2575, 2676, 2577, 2578, 2579 |
| CONTI | 2541 |
| DE LUCA, relatore | 2539, 2540, 2554 |
| FORTUNATI | 2541, 2549, 2550 |
| LO GIUDICE | 2544, 2547, 2550 |
| MAIER | 2571, 2576 |
| SALERNI | 2540, 2552, 2554 |
| VALENZI | 2539, 2540, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548 |

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni » (1354) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| PRESIDENTE | 2555, 2556, 2558, 2560 |
| AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro | 2556, 2558, 2560 |

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª SEDUTA (19 luglio 1967)

| | |
|------------------------------------|------------------|
| BERTOLI | Pag 2559 |
| BOSSO | 2560 |
| SALERNI, <i>relatore</i> | 2555, 2558, 3559 |

« Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani » (1578) (D'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi) (Seguito della discussione ed approvazione):

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| PRESIDENTE | 2563, 2564 |
| FORTUNATI | 2563, 2564 |
| GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 2563, 2564 |
| SALERNI | 2563 |
| TRABUCCHI | 2563, 2564 |
| VALLAURI | 2563 |

« Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) » (2302) (Discussione ed approvazione):

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| PRESIDENTE | 2564, 2565, 2566 |
| AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 2565 |
| BOSSO | 2566 |
| LO GIUDICE, <i>relatore</i> | 2564, 2565 |

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Bosso, Cerini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gigliotti è sostituito dal senatore Valenzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Vallauri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Colombo Vittorino, per il tesoro Braccesi e per la difesa Guadalupi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti

di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato; « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909), d'iniziativa del Governo e dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 », d'iniziativa dei senatori Valenzi, Palermo, Spano, Pajetta, Bartesaghi, Milillo, Tomassini, Cipolla, Granaia e De Luca Luca; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra », d'iniziativa del senatore Garlato; « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra », d'iniziativa del Governo, nonché d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale, Amendola Pietro e Pagliarani; Pagliarani e De Pasquale; Abelli, Guerra, Franchi, Tripodi e Servello; De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco e Amendola Pietro; Napolitano Francesco, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'ultima seduta che noi abbiamo dedicato all'esame dei disegni di legge riguardanti i danni di guerra, è stata, se non ricordo male, quella del 27 giugno 1967; i disegni di legge in esame vennero rinviati per consentire al sottosegretario Braccesi di fornire

alla Commissione alcuni chiarimenti che gli erano stati chiesti.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ben ricordo, l'articolo 1 venne accantonato, e così pure l'articolo 2, in attesa che io fornissi alla Commissione ulteriori chiarimenti che ora sono in condizione di dare.

In sede di coordinamento del disegno di legge con le altre proposte d'iniziativa parlamentare, la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati prese in esame due proposte intese a stabilire che: 1) la cittadinanza italiana doveva accertarsi solo nei confronti del danneggiato e solo al momento del danno; 2) la nazionalità delle società (prevalenza di interessi italiani) doveva accertarsi solo al momento del danno e a quello della presentazione della denuncia.

Il Governo si è opposto all'inserimento di una tale norma, sostenendo il suo evidente contrasto con la finalità di assicurare il beneficio del risarcimento solo ai membri della comunità nazionale e prospettando le conseguenze negative di ordine finanziario e amministrativo e del necessario riesame di tutte le domande definite con criteri diversi.

Tenuto conto di questo la suddetta Commissione finanze e tesoro approvò soltanto il testo dell'articolo 1 così come riportato nel disegno di legge n. 1909. Pertanto la concessione dell'indennizzo e del contributo a favore di quelle società che al momento della liquidazione non avevano più la prevalenza di interessi italiani, come l'avevano al momento del danno e in quello della presentazione della denuncia, si inserisce ugualmente nel sistema della legge sui danni di guerra in quanto ne rispetta le principali finalità.

Si prescinde infatti dall'accertamento sulla composizione del capitale sociale al momento della liquidazione soltanto nei confronti delle società che continuano a svolgere la propria attività nel sistema produttivo italiano. Non è stata inserita, come ho già detto, alcuna modifica relativamente al possesso della cittadinanza italiana da parte delle persone fisiche, cittadinanza che deve essere posseduta tanto al momento del danno e della sua denuncia, quanto al mo-

mento della liquidazione. E ciò è ben comprensibile in quanto le persone fisiche che abbiano perduto la cittadinanza italiana e si siano trasferite all'estero, presumibilmente hanno trasferito la loro attività produttiva nell'ambito di un'economia straniera.

Chiarisco infine che con l'articolo 1 non si intende riaprire i termini per la presentazione di nuove domande da parte delle società; si vuole soltanto, allo scopo di favorire l'economia nazionale, consentire il risarcimento dei danni subiti da quelle, che, italiane al momento del danno e a quello della presentazione della denuncia, abbiano successivamente perduto la prevalenza di interessi nazionali pur continuando ad operare nell'ambito del sistema economico italiano.

D E L U C A, *relatore*. Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. Egli ha affermato che non si tratta di riapertura di termini: allora queste società perchè hanno fatto domanda, a suo tempo, precedentemente, sapendo di non poter avere l'indennizzo?

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando hanno fatto la domanda avevano interessi nazionali, dei soci prevalentemente italiani. Solamente, dal tempo della domanda, fino ad ora che si deve fare la liquidazione ci può essere la prevalenza di capitale straniero.

D E L U C A, *relatore*. Ma io mi riferivo al fatto che avessero potuto o meno presentare la domanda; ossia, nel momento in cui hanno presentato la domanda esse avevano il diritto alla liquidazione del danno in base alla legge n. 968.

V A L E N Z I. Vorrei fare osservare all'onorevole Sottosegretario che egli, in questo modo, ammette che queste società, le quali erano italiane al momento del danno, ma oggi possono anche non esserlo più, e che operano in Italia, possono beneficiare ugualmente della legge se hanno fatto, a un certo momento, la richiesta a tempo; e per gli italiani che restano tali e si trovano in

patria, la domanda di risarcimento non è accettata.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ho già chiarito che l'Amministrazione, per motivi di carattere prudenziale, riteneva che per accertare la cittadinanza delle società si dovesse rendere edotta di come era composto il patrimonio. Ora la Camera dei deputati ha sostenuto, equamente, che le società potranno essere considerate italiane soltanto se rispondano ai requisiti richiesti dal Codice italiano. Per prudenza abbiamo anche inserito nella norma contenuta nell'articolo 1, che le società debbono essere « tuttora operanti in Italia », in modo che non ci sia dubbio che il contributo possa venire esportato.

V A L E N Z I. La seconda osservazione è che l'onorevole Sottosegretario ammette che le domande presentate a suo tempo e non accettate possano essere ripresentate; cioè mentre per le società si riconosce questo diritto, per i singoli che hanno già fatto domanda a suo tempo, e sono italiani, non si accettano le domande.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si accettano secondo le norme della legge n. 968.

V A L E N Z I. Lei fa la questione della nazionalità e la questione del tempo in cui fu presentata la domanda. Circa il tempo, si tratta di un periodo nel quale anche i singoli cittadini hanno presentato la domanda. Quelle domande non sono state accettate per ragioni diverse. Adesso, a quattordici anni di distanza, mentre si riammettono al beneficio della legge le società, non si riammettono i privati cittadini.

D E L U C A, *relatore*. Sempre per cercare di chiarire, allora, da quello che è stato detto finora, emergono queste possibilità: società che al momento del danno erano italiane, quindi avevano il diritto al risarcimento dei danni, e hanno presentato domanda in base alla legge n. 968; società che oggi acquisiscono questo diritto in base al-

l'articolo 1 e che possono presentare domanda.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non l'acquisiscono perchè l'acquisizione l'avevano già ottenuto, dato che al momento della richiesta le società erano italiane a tutti gli effetti. Al momento della liquidazione è sorto il dubbio — perchè l'Amministrazione ha sempre seguito il criterio di accertare come era suddiviso il capitale di queste società — che se la composizione del capitale fosse stata accertata diversamente, cioè la maggioranza del capitale fosse stata in prevalenza in mani straniere invece che di cittadini italiani, si sarebbe dovuta sospendere la liquidazione. Con questo articolo 1 si chiarisce che purchè le società operino tuttora in Italia hanno diritto di risarcimento.

D E L U C A, *relatore*. Lo scopo della mia seconda domanda è diverso: è ammissibile che queste presentino oggi domanda?

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 27 del disegno di legge precisa che: « I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 19 e 21 ».

V A L E N Z I. Le domande non erano state accettate, ma a suo tempo erano state fatte.

S A L E R N I. Mi associo nell'auspicare l'estensione del beneficio ai cittadini singoli, altrimenti veramente si crea una grossa sperequazione.

B E R T O L I. Io non riesco bene a capire — e spero che il rappresentante del Governo riesca a chiarirmi le idee — ma mi

sembra che le condizioni richieste dall'articolo 1 siano tre. Prima di tutto che si tratti di società italiane o che al momento del danno fossero società italiane con capitale italiano, e che a quello della presentazione della denuncia fossero costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Ora perchè questo stesso criterio non deve venire adottato per i cittadini singoli? Tanto più che se un cittadino italiano residente all'estero ha subito dei danni, evidentemente il capitale perduto apparteneva al cittadino italiano e non si può presumere che si trattasse di capitale straniero; anzi direi che è molto più presumibile trattarsi di capitale del tutto italiano che non per il 50 per cento. Non si vede la ragione della differenza. Forse la ragione è contenuta in una frase colta a volo mentre parlava il Sottosegretario: «Noi, in fondo, con questa legge, vogliamo soprattutto tener conto del fatto di dare un contributo allo sviluppo dell'economia italiana». Ma per quale ragione una società che opera in Italia dà un contributo all'economia italiana, e non un cittadino singolo?

FORTUNATI. Io vorrei sapere per quali motivi non sono state accolte le domande dei cittadini italiani o si è sospesa la liquidazione, dato che adesso sappiamo il motivo della sospensione della liquidazione alle società, per cui non si deve tener conto della composizione successiva al momento della domanda, ma della composizione del capitale al momento della domanda.

I « tunisini » hanno presentato domande che non sono poi state accolte. Perchè?

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La differenza è questa: la legge sui danni di guerra n. 968 prescrisse per i cittadini che fossero italiani al momento del danno, che fossero italiani al momento della denuncia, che il 14 gennaio 1954 fossero ancora residenti in Italia. Questo perchè ci fosse la sicurezza che il danno che veniva elargito fosse reinvestito per la ricostruzione italiana.

Ora le società sono rimaste italiane nel 1954 e anche dopo, fino ad oggi, e siccome

hanno continuato a operare in Italia, si cerca di non metterle in difficoltà per la riscossione degli indennizzi o contributi.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta: siccome mi sembra dalla discussione, che coloro che sono intervenuti subordineranno l'approvazione dell'articolo 1, per ragioni di perequazione del riconoscimento del danno, all'adesione alla proposta Valenzi, io vorrei che noi discutessimo sull'emendamento Valenzi, restando intesi che, se non fosse accettato, noi accoglieremmo senza più discussione il testo dell'articolo 1 così come è stato redatto. Se no, ogni qual volta l'onorevole rappresentante del Governo in sede di discussione dell'articolo 1 sosterrà il testo pervenutoci, dall'altra parte si continuerà a far riferimento all'emendamento Valenzi.

E vero che l'onorevole rappresentante del Governo ci ha ricordato che l'articolo 1 è stato oggetto di una decisione unanime del Parlamento; ma il Parlamento può sempre rivedere le sue leggi e se per caso si accorge che sono imperfette può sempre modificarle.

CONTI. Io ho ascoltato ora il Presidente ed ho letto attentamente l'articolo 1. Ho l'impressione che se l'articolo 1 ha una ragion d'essere, questa rimane non incrinata da quello che può essere l'emendamento proposto dal senatore Valenzi. Ma voglio rendermi conto anche della ragion d'essere dell'articolo 1 perchè a tutta prima può sembrare che ci sia una condizione di favore, non essendo le due situazioni sull'identico piano, per quanto ci sia una tabella che le collega e può giustificarle. Quando si dice che gli indennizzi o i contributi « sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia » si trova forse la giustificazione, perchè differentemente io non comprendo come si possano mettere sullo stesso piano le società che al momento del danno si trovavano in quelle determinate condizioni, con quelle che viceversa si trovavano nell'identica situazione in virtù di un fatto sopraggiunto e cioè esclusivamente al momento della presentazione della legge, di essere costituite da capitali italiani in

misura non inferiore al 50 per cento; e può sembrare che questa situazione si crei al momento della denuncia, quando questa era inesistente al momento della verifica del danno, ai fini di ottenere l'adempimento e quindi di avviarsi verso una formula di indebito arricchimento.

Io mi rendo conto di come si vada incontro a tale ipotesi in quanto c'è l'intenzione di favorire queste società che operano in Italia; e quindi il fatto che operino tutte in Italia è la giustificazione.

P R E S I D E N T E . La mia proposta riguardava le modalità della discussione. Io non ho dichiarato che una cosa era subordinata all'altra; ho detto soltanto che siccome si sta discutendo sull'articolo 1 con continue concessioni con l'emendamento Valenzi, mi sembrava opportuno che si deliberasse preliminarmente su di esso. Ma non insisto.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'articolo 52 della legge n. 968 estendeva i benefici della stessa legge ai cittadini ed enti italiani all'estero « purchè il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge, risulti domiciliato e residente in Italia e l'ente abbia in Italia la sua sede ».

Nella seduta del 30 maggio scorso io ho chiarito in quattro punti quello che credevo opportuno di dire circa il disegno di legge d'iniziativa del senatore Valenzi; e cioè che le categorie interessate ne avrebbero tratto scarsissimi vantaggi; inoltre vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto ai profughi degli altri Paesi, degli oneri e riflessi sull'attività in corso, e, infine, difficoltà d'istruttoria e costi amministrativi.

La proposta mi pare non possa essere accolta, soprattutto per le ragioni di principio che ho avuto occasione di illustrare nelle mie dichiarazioni iniziali.

La legislazione in materia di danni di guerra è essenzialmente basata sulla finalità pubblica della ricostruzione nazionale. Da tale finalità discende l'interesse legittimo dei danneggiati al risarcimento, e di conseguenza la posizione soggettiva subordi-

nata di questi ultimi di fronte agli scopi fondamentali della legge. Da queste circostanze sono derivate le varie limitazioni poste dalla legge n. 968, tra cui quella prevista dall'articolo 52.

Allo stato attuale, a distanza di oltre venti anni dal termine della guerra e a ricostruzione conclusa, l'estensione a nuovi soggetti dei benefici della legislazione predetta contrasta con i principi e con le finalità che ispirano le norme in materia.

Con ciò non intendo sostenere che non vi siano categorie di cittadini meritevoli di particolari cure da parte dello Stato; voglio soltanto affermare che è opportuno non introdurre in un particolare ordinamento elementi che possano snaturarne la logica.

Questa affermazione non esclude né preclude la possibilità di esaminare sotto altri aspetti, l'opportunità di interventi di altro genere a favore di coloro che ne possano avere titolo. Anche se, attraverso apposito emendamento, si volesse eliminare la presunta sperequazione che si sarebbe creata tra i cittadini italiani all'estero il 15 aprile 1954 e tutti gli altri danneggiati di guerra, spostando i termini della legge n. 968 non si eliminerebbe tale sperequazione, perchè lasciando ancora fuori i cittadini che risiedono all'estero — almeno i tunisini — si verificherebbe questo. I cittadini che vorrebbero beneficiare sono per lo più agricoltori rimpatriati dalla Tunisia a seguito delle espropriazioni effettuate dalle autorità tunisine dei beni agricoli; ed essi già godono delle particolari provvidenze della legge n. 718 del 1965 e di quella analoga del 1967. Quelli, invece, che ancora risiedono in quel Paese sono in genere titolari di immobili urbani o di aziende commerciali e artigiane, a suo tempo più esposti ai danni di guerra, i quali trovano difficoltà nel realizzare il valore dei propri beni e quand'anche lo potessero fare non potrebbero far uscire da quello Stato il relativo ricavato.

Una eventuale proposta nel senso di favorire solo coloro che hanno presentato la domanda nei termini della legge n. 968, non potrebbe essere accolta perchè, oltre ad accentuare gli aspetti negativi della proposta originaria, determinerebbe un diffe-

rente trattamento tra coloro che hanno osservato la legge e coloro che hanno ritenuto opportuno ignorarla.

Dal senatore Valenzi è stato presentato un emendamento che potremo ancora esaminare in seguito, ma vorrei ora dare i chiarimenti che avevo promesso di chiedere agli uffici del Ministero degli affari esteri e che sono lieto di poter comunicare alla Commissione.

I cittadini italiani residenti in Tunisia erano, all'inizio delle ostilità (1942), circa 70-80 mila, per la maggior parte nati in Tunisia. I danni di guerra subiti dai suddetti cittadini non furono in genere molto rilevanti e furono causati, per la maggior parte, dai bombardamenti aerei delle città dove gli italiani svolgevano attività di piccoli artigiani, operai, manovali.

Alla fine delle ostilità molti italiani, quasi tutti danneggiati di guerra, lasciarono la Tunisia. Rimasero soltanto quelli che riuscivano a sopportare la nuova situazione creatasi nel territorio.

Le domande di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della guerra vennero quasi sempre presentate al Consolato generale di Tunisi o alle varie Agenzie consolari che regolarmente provvedevano al loro inoltro al Ministero degli affari esteri che, a sua volta, le trasmetteva al Ministero del tesoro.

Sopraggiunta la legge 27 dicembre 1953, n. 968, gli italiani di Tunisia continuarono a presentare le domande di indennizzo o contributo pur conoscendo le limitazioni imposte dall'articolo 52 di detta legge in merito al requisito della residenza e domicilio in Italia al 16 gennaio 1954.

In proposito mi è stato anche ricordato che in Tunisia esistevano all'epoca varie associazioni di danneggiati o sinistrati di guerra e che un certo avvocato Scialom, rappresentante di una di queste associazioni, era particolarmente attivo.

Dunque, i cittadini italiani in Tunisia erano informati dello svolgimento, dei termini della legge.

Complessivamente le domande presentate dagli italiani in Tunisia al Consolato generale di Tunisi o al Ministero degli affari

esteri prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ammonterebbero a circa 4.000; di queste, circa 850 erano da respingere in quanto i richiedenti non possedevano il requisito richiesto dal citato articolo 52, ossia residenza e domicilio in Italia al 16 gennaio 1954. Dunque, su 4.000 tunisini solo 850 non erano residenti in Italia.

Giova ricordare che alcuni italiani di Tunisia, in genere i più abbienti, riuscirono ad ottenere la residenza in Italia, pur continuando a svolgere la propria attività in Tunisia.

P R E S I D E N T E . La legge non era dunque rispettata: questo fa torto anche a chi l'amministrava

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io do le informazioni che ho ricevuto.

Dopo l'anno 1956 quasi tutti gli italiani abbandonarono l'Africa. Attualmente rimangono in Tunisia circa 10 mila cittadini che probabilmente rinunceranno alla cittadinanza italiana.

La maggior parte degli italiani di Tunisia rientrati in patria è in possesso della qualifica di profugo, così come sono considerati profughi tutti gli altri cittadini italiani rientrati dall'Egitto, dall'Algeria o dai Paesi di oltrecortina (Romania, Bulgaria, Ungheria eccetera).

Queste sono le informazioni di carattere generale ottenute dal Ministero degli affari esteri.

Secondo altri dati, ottenuti invece in via ufficiosa, ma ugualmente attendibili, risulta che i cittadini italiani rimpatriati con l'assistenza dello Stato e transitati nei campi di raccolta ammontano, al 31 dicembre 1966, a 51.591, di cui 46 mila circa dalla Tunisia; di questi 51.591, 49.922 già dimessi e sistematisi per proprio conto e 1.669 ancora presenti nei campi. Oggi ve ne sarà qualcuno di meno perchè sono passati circa 6 mesi.

Sempre secondo dati forniti in via ufficiosa, i profughi provenienti dalla Tunisia a seguito delle misure di espropriazione adottate da quel Governo sono 3.215, così distinti se-

condo l'anno del rimpatrio: nel 1964, 2.230; nel 1965, 837; nel 1966, 148.

I benefici finanziari, a favore di questi, apportati dalla legge n. 718, del 1965, e da quella successiva del 1967, ammontano a 6 miliardi.

Per ottenere i benefici stessi sono state presentate attualmente soltanto 2.100 domande. Sicchè, dei tunisini rimpatriati perchè espropriati, solo 2.100 hanno chiesto finora il beneficio delle leggi emanate appositamente per coloro ai quali sono stati requisiti i beni agricoli.

L O G I U D I C E . Sarebbero quindi 2.100 su 3.215.

B O N A C I N A . Ma sono soltanto i capifamiglia? Perchè allora si può ritenere che questa cifra copra l'intero ammontare...

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Certo, sono piuttosto pochi, ma io non faccio questione di numero o di spesa, faccio una questione di principio.

Dunque, le domande presentate a partire dal 1945 alla competente Direzione generale per i danni di guerra, sono state 4.526. Le domande di danneggiati non residenti e non domiciliati in Italia al 16 gennaio 1954 sono circa 850. È soltanto su queste che potrebbe in qualche modo influire la proposta del senatore Valenzi. Tutte le altre domande dei cittadini italiani residenti in Tunisia sono all'esame e saranno certamente accolte.

B O N A C I N A . Ma il Governo ha i dati relativi alle società corrispondenti?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Questo sul momento non so dirlo.

Ora, io mi domando: a questo punto è proprio necessario incrinare i concetti informativi della legge n. 968, o non conviene piuttosto trovare un'altra forma per questi 850 cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia che non godrebbero del risarcimento dei danni di guerra? Non si potrebbe trovare un'altra forma per indennizzarli?

Perchè una volta incrinati quei principi, subirebbero a reclamare tutti gli italiani non residenti in Italia al 1954 provenienti da oltreconfine, dal Marocco, dall'Algeria, eccetera. Questo mi sembra un motivo abbastanza importante per dire che non posso accettare l'emendamento.

V A L E N Z I . Mi pare che il fondamento della proposta sia questo ed è bene ripeterlo perchè la situazione è un po' complicata in quanto si tratta di leggi presentate in diversi tempi.

Nel 1954 è stata varata la legge sui danni di guerra. Noi abbiamo presentato alla Commissione speciale per i danni di guerra, presente allora il ministro Cassiani, un ordine del giorno in cui si diceva che la legge all'articolo 52 stabiliva che solo gli italiani all'estero avevano diritto al beneficio della legge. Avevano diritto, quindi non si tocca il principio, onorevole Braccesi. Però per poter adire a questo beneficio dovevano essere residenti e domiciliati in Italia. Noi abbiamo rilevato che siccome vi erano italiani i quali per mantenere la loro nazionalità all'estero avevano affrontato rischi e pericoli, e non solo in Tunisia, ma in Egitto e in altri Paesi africani, si doveva ritenere che l'espressione « residenti e domiciliati » potesse essere interpretata nel senso di residenti « o » domiciliati.

L'ordine del giorno è stato accolto con un voto unanime della Commissione e con l'appoggio del Governo. La Magistratura però, giustamente, non potette tenerne conto perchè era un semplice voto. Conseguentemente per parecchi anni si è rifiutato agli italiani all'estero che non fossero residenti in Italia il beneficio della legge sui danni di guerra.

Ora l'onorevole sottosegretario Braccesi ha precisato che si tratta di 850 persone per quanto riguarda la Tunisia; poi vi sono alcuni provenienti dall'Egitto, se non erro, e qualche altro dalla Libia. Chi sono queste persone? In genere si tratta di italiani del Mezzogiorno, di antichissima migrazione; si tratta a volte di emigrati da 3 o 4 generazioni. I primi sono andati come agricoltori, da Trapani in particolare o da Gela, si sono

installati sul posto, hanno potuto trovare un campicello o hanno costruito una casa ed hanno raccolto, attraverso grandi fatiche, qualche piccolo bene, a volte hanno impiantato una piccola fabbrica di sapone o cose del genere, perchè grandi industrie non ce ne erano.

Queste 850 famiglie a un certo punto hanno subito le conseguenze di una serie di errori politici. Indiscutibilmente tra loro c'era qualcuno pienamente convinto di essere un patriota e quindi prendeva delle posizioni sbagliate. Personalmente ne ho subito anche io le conseguenze, essendo stato uno dei pochissimi non d'accordo sulla linea del Governo fascista.

Comunque era gente che agiva in buona fede e non sapeva di sbagliare; poi si è accorta di avere gravemente sbagliato e adesso, per le leggi che sono venute fuori in Tunisia, ha dovuto ad un certo momento lasciare quel Paese. Costoro non hanno beneficiato della legge. Rientrano in Italia, rientrano nei termini della legge. Il Governo non ha mai fatto nessun tentativo di risolvere il problema; solo il Ministero degli affari esteri aveva proposto di stanziare un miliardo e mezzo in tre o quattro esercizi quando era Ministro degli esteri l'onorevole Gaetano Martino appunto per risolvere il problema. Poi c'è stata la richiesta dell'onorevole Vedovato ed è tornata molte volte nei documenti, nelle relazioni del Ministero degli affari esteri la richiesta di sanare questa questione. Ma non si è fatto mai nulla.

Ora costoro sono tornati, ma molti non sono tornati in Italia perchè hanno trovato possibilità di vita altrove: moltissimi, ad esempio, in Francia. Un'altra parte è rimasta ancora lì.

Dunque, ne sono tornati un certo numero e mi pare, del resto, che anche l'onorevole Sottosegretario riconosca che le cifre che ha dato sono molto basse: si tratta di 850 famiglie. Alcune sono forse ancora nei campi, altre ne sono uscite da poco.

Dobbiamo considerare che sono lavoratori, che è della gente la quale cerca di costruirsi una vita, che viene in Italia dopo parecchie generazioni di emigrazione avendo perduto i collegamenti con la famiglia.

Perchè non vanno in Sicilia? Perchè non hanno più nessuno e così vengono a Roma o vanno altrove. Costoro cercano un aiuto e dobbiamo riconoscere che il Governo ha fatto qualche cosa.

Quando si è fatta la legge per i profughi il Governo ha stabilito un finanziamento immediato. Ora c'è stato un riconoscimento nel senso che, essendo state requisite il 12 maggio dal Governo tunisino le proprietà degli agricoltori italiani in Tunisia, il Governo ha concesso la possibilità di dare a costoro degli anticipi per tre miliardi e poi per altri tre; cifra che comunque è sempre insufficiente perchè si tratta di capitali per almeno 30 o 40 miliardi. Tuttavia è sempre un aiuto ed abbastanza tempestivo.

Ma ecco che mentre si allarga la portata della legge estendendola a tutti, anche alle grandi società, e si ammette che possano anche essere non italiani, non si riconosce a queste famiglie la possibilità di avere delle somme che non sono poi neanche eccessive. Questa è cosa ingiusta.

Onorevole Braccesi, vorrei controbattere punto per punto i suoi ragionamenti. In primo luogo lei ha detto che è contrario perchè questa proposta dà scarsissimi vantaggi. Il senatore Bertoli le ha suggerito di fare di più. Noi siamo d'accordo: proponete una soluzione più efficace e noi siamo senz'altro favorevoli.

In secondo luogo lei ha parlato di disparità di trattamento con gli altri Paesi. Ma quale disparità? Si può forse pensare che, dal momento che si può avere un piccolo beneficio dalla legge che consente di costituire un piccolo capitale, coloro che ad esempio hanno organizzato la loro vita, con la loro famiglia, i loro figli, supponiamo a Parigi, verranno in Italia per avere 50, 70, 100 o 200 mila lire? No! Si tratta di coloro che sono tornati, che hanno bisogno di aiuto e sono profughi.

D'altra parte si parla di riflessi sugli oneri in corso.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sulle pratiche.

V A L E N Z I. Non capisco che cosa significhi, perchè in realtà, se la cifra non

è sbagliata, dai dati che ha fornito il Consolato italiano — queste cifre lei non le ha dette — risulta che si tratterebbe di richieste per un miliardo e mezzo; e probabilmente sono richieste che dovranno essere vagliate e molte non potranno essere accettate.

Costoro, certo, hanno chiesto, così come si è soliti fare molto comunemente nel Levante: per un tappeto ad esempio si chiede 200 mila per avere forse 10 mila. È evidente quindi che hanno chiesto moltissimo sperando di avere qualcosa.

E noi non chiediamo certo di dare ciecamente. C'è una organizzazione in merito. Ad esempio, quando si stabilisce di dare gli indennizzi per le proprietà requisite il 12 maggio 1964 si ammette la possibilità di controllare. E si può controllare, non è vero che non si può! D'altra parte è evidente che l'indennizzo si darà sulla base di dati precisi e concreti; nessuno dice, ripeto, di dare alla cieca.

C'è poi la questione della difficoltà di istruttoria. Anche questo non è esatto perchè abbiamo detto che accettiamo quelle domande che sono state già presentate e corredate da tutti i documenti che dimostrino la giustezza della richiesta, e non di aprire le porte a tutti distribuendo senza criterio.

E ancora: lei ha aggiunto a questi suoi argomenti anche degli altri e ne ha fatto una questione di principio. Lei dice che la estensione a nuovi soggetti è contraria allo spirito della legge. Ebbene, non si tratta di nuovi soggetti perchè l'articolo 52 dice che gli italiani all'estero possono beneficiare di questa legge a condizione di essere residenti e domiciliati. Costoro sono residenti e domiciliati; perchè non possono beneficiare? Non sono nuovi soggetti e rientrano nel quadro della legge.

D'altra parte, lei dice che si può esaminare la questione sotto un altro aspetto e trovare un altro modo, un'altra forma, e in fondo non sarebbe una somma eccessiva.

Ma in 14 anni che cosa avete fatto, che cosa avete proposto? Noi abbiamo presentato la nostra proposta nella prima, nella seconda e nella terza legislatura e abbiamo visto come possibile questa soluzione; se

voi ne avete un'altra da presentare immediatamente possiamo anche accettare di discuterne insieme, altrimenti non è possibile attendere perchè non possiamo credere che presenterete qualcosa di concreto in questo campo molto rapidamente, in un brevissimo tempo.

Del resto, abbiamo anche detto che si tratta di gente la quale ha avuto il beneficio della legge per la requisizione delle terre. Ma io nel mio emendamento proponevo che si tenesse conto di questo: che fossero residenti o domiciliati, che avessero già presentato la domanda a suo tempo, all'entrata in vigore della legge e così via. Saranno quelli che saranno, in Italia o in Francia o altrove, e molti non potranno beneficiare; quindi la categoria si riduce ancora. E d'altra parte questa gente dovrebbe scegliere, optare se beneficiare della legge per la requisizione delle terre o per i danni di guerra, a seconda del capitale che ha perduto. Quindi subiranno sempre delle perdite perchè se hanno perduto nell'uno e nell'altro campo potranno avere l'indennizzo soltanto per una parte: o per la requisizione delle terre o per i danni di guerra.

E poi vorrei capire un'altra cosa, perchè io sono sempre molto sensibile a certi argomenti. Cosa significa, come lei dice, che c'era un certo avvocato Scialom...?

P R E S I D E N T E . Ma anche le società avranno avuto il loro avvocato Scialom!

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io ho chiesto delle informazioni; me le hanno date ed io le ho semplicemente comunicate, leggendole.

V A L E N Z I . Allora vorrei dire all'onorevole Sottosegretario di chiedere a colui che gli ha fornito queste notizie che cosa intendeva dire. Che cosa è? Forse una punta antisemita? Diciamolo francamente, che cosa significa? E se c'è uno Scialom italiano che ha avuto dei beni distrutti, perchè non deve essere indennizzato? Vorrei veramente comprendere cosa significa, per-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª SEDUTA (19 luglio 1967)

chè a mio avviso quella frase non ha alcun senso.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Valenzi, ma siccome l'onorevole Sottosegretario leggeva un rapporto, io ritengo non si debba attribuire, come io non ho attribuito, nessun secondo significato alle dichiarazioni dell'onorevole Braccesi.

V A L E N Z I . Comunque, tutte queste osservazioni o considerazioni a mio avviso sono largamente probanti, anche per le cose che lei stesso ha detto, onorevole Sottosegretario, e cioè per la limitazione del numero delle domande, per il lieve ammontare della cifra eccetera, il che dovrebbe portare a dare un voto largamente maggioritario da parte dei membri della Commissione perchè il Governo sia costretto ad accettare questa nostra proposta chiudendo così questo capitolo triste e amaro della storia italiana all'estero.

Vorrei ricordare che l'ultima volta che abbiamo discusso della questione il Presidente Bertone aveva proposto una certa soluzione, sulla quale anche l'onorevole Sottosegretario era d'accordo, nel senso che era preoccupazione e vivo desiderio della Commissione di giungere ad un accordo, facendo eventualmente qualche concessione da una parte e dall'altra. A questo punto io avevo accettato di presentare un emendamento che tenesse conto delle varie richieste e cioè che non si potesse beneficiare di altra legge, che fossero profughi e così via, in modo da limitare il beneficio alle categorie più bisognose. Il Sottosegretario Braccesi sembrava fosse anche egli convinto; però la sua buona volontà è andata a sbattere contro un muro di intransigenza e quindi oggi torna qui dicendo che non può accettare niente. A questo punto allora, se il Governo dice che non accetta niente, io dichiaro che non limito il mio emendamento ma lo ripresento identico a quello originario. Perchè dobbiamo presentare un emendamento limitato ad una categoria così ristretta, quando il Governo non accetta nulla? In tal caso io amplio l'emendamento e se questo verrà accettato tanto peggio per il Governo.

A R T O M . Vorrei giustificare, signor Presidente, il mio voto favorevole sia allo emendamento Valenzi che è stato illustrato sia all'affermazione generale di principio,

L O G I U D I C E . Ma dov'è l'emendamento Valenzi?

P R E S I D E N T E . Ne è stato distribuito un testo, che però il proponente modificherà nella forma. Ma ne conosciamo la sostanza.

A R T O M . Mi pare che quello che dobbiamo decidere non è tanto una denominata forma più o meno estensiva, ma il principio se è possibile di rimettere in termini i cittadini italiani che sono stati espulsi dalle loro sedi a seguito, per così dire, di leggi anti-italiane. Mi pare che questo sia il problema giuridico.

Per vedere se questo è possibile credo che bisogna partire da alcune considerazioni. Il principio generale, il principio ispiratore della legge è che tutti i cittadini italiani hanno diritto ad avere l'indennizzo per i danni subiti dalla guerra. Questa è la norma generale, questa è la regola che interviene.

A questo principio generale, che è fondamentale perchè anche costituzionalmente non si deve fare discriminazione tra cittadino e cittadino, è stata introdotta una norma di carattere eccezionale, e precisamente la norma dell'articolo 52 per cui alcuni cittadini perdono un diritto che spetta a tutti gli altri.

Ora, nel momento in cui questa legge è entrata in vigore i cittadini italiani hanno avuto la possibilità di fare una opzione: o ritornare in Italia, riprendere domicilio e residenza in Italia e riacquistare per questo i propri diritti o invece restare nel proprio Paese rinunciando così ai propri diritti. Questi cittadini si trovano oggi in questa situazione: l'opzione che hanno fatto a suo tempo è stata annullata per il fatto che hanno conservato la cittadinanza italiana; hanno sopportato sacrifici per restare fedeli all'Italia, e per questo sono stati espulsi. Costoro quindi vengono ad avere un danno per avere mantenuto la cittadinanza italiana e vengo- no a perdere i diritti dei cittadini italiani.

Ora, qui non si tratta di considerare solo che queste persone hanno avuto determinati danni e poi si sono sistemati altrove. Il fatto da considerare è il motivo per cui hanno perduto un diritto che sarebbe loro spettato: tale diritto è stato tolto loro per il fatto di essere cittadini italiani. Nell'emendamento infatti si parla di profughi, cioè di persone che sono state mandate via, espulse dai Paesi dove si erano insediate e non hanno trovato o non hanno voluto trovare sistemazione altrove ma hanno preferito rientrare in seno alla madre Patria.

A me pare che appunto in quanto si tratta di applicare una norma che rappresenta una eccezione al principio generale e che, appunto per il suo carattere eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente e non largamente, sia cosa umana e giusta accettare questo principio, che estenderei, sinceramente, a tutti i Paesi dove si sono verificati questi eventi.

V A L E N Z I . Non c'è limitazione.

A R T O M . Per questi motivi voterò favorevolmente all'emendamento Valenzi.

B O N A C I N A . Ho la sensazione, signor Presidente, senza che ciò che mi accingo a dire voglia suonare minimamente critica o giudizio non positivo per la posizione del Governo, che il Governo più che opporsi alle richieste di emendamento per diverse valutazioni nel merito delle proposte, si opponga per una seria ragione di politica amministrativa o di politica.

P R E S I D E N T E . Cioè, se non capisco male, per non giungere a modificare anche i più tradizionali principi amministrativi.

B O N A C I N A . E posso anche dire che la dichiarazione mi venne fatta, con la sua solita franchezza, dal Ministro del tesoro quando l'avvicinai per parlare accademicamente di questa questione, per il desiderio di chiuderla con questa partita dei danni di guerra — desiderio plausibile e serio anche del Governo — e di uscirne al più presto,

senza continuare a trascinarla tra le Aule parlamentari di emendamento in emendamento, di ripensamento in ripensamento. Direi che questa ragione è ancora più forte dell'altra, cioè di quella di carattere finanziario, ed è più forte se non altro per due motivi. Innanzi tutto perchè non è che il finanziamento delle leggi passate sia stato di gran lunga insufficiente se è vero, come è vero, che esistono ancora delle disponibilità non utilizzate, sia pure per ritardi di carattere amministrativo. In secondo luogo, noi siamo di fronte a dei finanziamenti che, per una questione così delicata come è questa del riconoscimento dei danni di guerra, non rappresentano di per sè, specie pensando alla limitazione nel tempo che è propria del meccanismo, un onere finanziario molto grave.

Ebbene, se questo è l'intendimento serio del Governo, che ha un suo fondamento, e se queste considerazioni sono giuste, io dico realisticamente che dobbiamo tener conto che per questo caso della Tunisia e per l'altro caso, a mio avviso macroscopico, del naviglio giuliano, la pressione parlamentare che si può avvertire non è per il problema in sè; è perchè dietro questo problema esistono dei precisi impegni politici di Gruppi, dello stesso Governo, disattesi poi nel modo con il quale si è andata attuando la modifica della legge e la sua stessa applicazione, o esistono palesi distorsioni rispetto allo spirito, se non alla lettera della legge, come è per il caso delle navi di Trieste.

Se siamo in presenza di questi due problemi vorrei pregare il Governo, non entrando nel merito della questione, perchè ritengo veramente che per quanto riguarda il merito della questione la discussione, al solito, potrebbe rendersi infinita, senza che una parte o l'altra accetti una medesima conclusione; vorrei pregare il Governo, dicevo, di riconsiderare l'atteggiamento complessivo nei confronti del problema.

Perchè, sì, è vero, l'Amministrazione ha bisogno di uscirne fuori e di porre la parola « fine » a tutta la questione, però facciamo in modo che si tratti veramente di una fine e che l'Amministrazione sia in condizioni di potersi muovere su un terreno che

non sia continuamente minato dal pullulare, giustificato per i precedenti politico-legislativi, o di richieste che si presentano di volta in volta e che sono la causa di questa necessità di ritornare su una legislazione resa imperfetta, o da lacune del legislatore in un certo momento, o dalla pratica dell'Amministrazione.

Se avessimo rispettato allora quegli impegni che sono ricordati nella relazione al disegno di legge del senatore Valenzi, non soltanto da parte comunista, ma anche governativa e di maggioranza, non avremmo creato, così come non creeremmo per il futuro, la continua necessità di pensare, ripensare, riflettere, riproporre e così via.

P R E S I D E N T E . Tenendo, tra l'altro, in vita nutriti uffici.

B O N A C I N A . Esatto. Capisco che l'attività del Governo deve essere tale, fra contenti e scontenti, di tagliare, ad un certo punto, con decisione il nodo e che di un problema non intenda ad un determinato momento più sentir parlare. Peraltro, quando le circostanze sono obiettivamente mature — ed è il caso attuale, visto che il relatore, la maggioranza e l'opposizione concordano sugli stessi giudizi — credo che il Governo, proprio per seguire una precisa linea di politica legislativa, debba rimeditare l'atteggiamento di avversione a qualsiasi proposta di emendamento. Questo per invitare a stare accorti a non commettere l'errore, per voler restare a tutti i costi su una determinata linea, di andare incontro a quella che peraltro non vuol essere una minaccia ma una posizione politica meditata del senatore Valenzi. Governo e maggioranza devono tener presenti certe considerazioni politiche, che in questo caso ricorrono, e valutare la possibilità e l'opportunità di rivedere una situazione per risolvere il problema. Anzi, sarà bene che ciascuno di noi si limiti all'essenziale nel ricondurre la sua posizione sulle basi precedenti, cercando di sbloccare la situazione, altrimenti questo disegno di legge non raggiungerà mai il traguardo naturale, così come per molti altri casi analoghi.

F O R T U N A T I . Vorrei cercare di rendermi conto delle obiezioni del Governo e di smontarle. In fondo, la tesi del Governo è questa: mentre per quanto concerne le società restiamo nell'ambito delle norme stabilite con la legge del 1953 e ovviamo soltanto a quello che era apparso un diverso criterio di applicazione da parte dell'Amministrazione attiva, per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Valenzi sconfiniamo in modificazioni della norma originaria, cioè dell'articolo 52 della legge stessa. Ebbene, io dico che da un punto di vista formale il ragionamento può anche reggere, ma che non regge affatto sotto l'aspetto sostanziale. Che ciò sia vero è provato dal fatto che in sede di applicazione concreta, le domande presentate dalle società non vengono soddisfatte. Difatti, si è ritenuto necessario introdurre una norma specifica per cui modificazioni successive nella composizione del capitale non intervengano a modificare il diritto originario. D'altra parte, se gli emendamenti (o l'emendamento, vedremo) del senatore Valenzi rappresentassero effettivamente una modifica di condizioni rispetto a quelle sancite dalla legge del 1953 il Governo avrebbe ragione; ma così non è, perchè il problema è un altro: quello di tener conto del fatto che, nei confronti dei cittadini presi in esame dalla proposta Valenzi, sono intervenute nuove situazioni che nel 1953 non potevano affatto essere previste.

Infatti, se determinati cittadini vengono espulsi da un Paese successivamente al 1953, come potevate pensare che si trovassero nelle condizioni dell'articolo 52?

Allora, sia chiaro che una cosa è introdurre nuove condizioni rispetto a quelle previste dalla legge del 1953 e un'altra è prendere in considerazione nuovi eventi nel frattempo prodottisi. A me sembra che la formulazione della legge del 1953 sia stata, da questo punto di vista, infelice, perchè già allora si sarebbe dovuto prevedere una fattispecie, una categoria giuridica astratta in cui fare riferimento agli eventi che si sarebbero potuti produrre.

P R E S I D E N T E . Forse non è stato previsto ciò per evitare di dare ai Pae-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)139^a SEDUTA (19 luglio 1967)

si che volevano fare violenza ai nostri connazionali un ulteriore motivo, una specie di incentivo a procedere, tanto l'Italia avrebbe ristorato i suoi cittadini...

F O R T U N A T I . È probabile; comunque io vorrei che il Governo tenesse presenti questi fatti e che si convincesse che qui non si tratta di modificare le norme del 1953, si tratta di applicare i principi della legge del 1953 agli eventi nuovi. Questo è il problema giuridico sostanziale che dobbiamo affrontare, perchè altrimenti che legislatori siamo? Evidentemente, si tratta di trovare una formulazione chiara, ma se affronteremo con buona volontà la questione sostanziale, l'aspetto formale sarà facilmente sistemato. Il Governo, dal canto suo, non può irrigidirsi sull'attuale posizione, perchè non può porre cittadini italiani, che hanno subito un evento dannoso non certo in dipendenza della loro volontà, in condizioni differenziate rispetto a coloro che hanno goduto determinati benefici soltanto perchè gli stessi eventi si sono verificati prima del 1953.

L O G I U D I C E . Qui si è fatta distinzione tra un problema di forma e uno di sostanza. Per quanto riguarda il problema sostanziale, credo che non si possa rimanere insensibili alla situazione di quei profughi che, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, sono venuti a trovarsi, principalmente per cause indipendenti dalla propria volontà, in quelle determinate condizioni. Dico principalmente per cause indipendenti perchè non escludo che ci siano alcuni che avrebbero potuto tempestivamente inoltrare la domanda e seguire la via contemplata dalla legge e che, invece, hanno preferito un po' star a vedere come andavano le cose, perchè in tutto il mondo, in tutti i settori, in tutte le occasioni ci sono sempre coloro i quali giocano con due o tre carte. Comunque, la maggior parte dei profughi di cui ci stiamo occupando credo sia stata colpita da provvedimenti successivi.

Ora, di fronte alla situazione di questi connazionali che sono rientrati in Italia un

problema di uguaglianza di trattamento mi pare si ponga e mi sembra difficile che si possa sfuggire alla sua soluzione, trattandosi di problema di carattere umano oltre che giuridico. Per certo, l'aspetto giuridico sollevato dal Governo ha la sua validità in quanto il Governo sostiene: possibile che nel 1967 dobbiamo parlare di riapertura di termini di una legge del 1953? Perchè, parliamoci chiaro, in fondo l'emendamento del senatore Valenzi non riproduce altro se non la sostanza del suo disegno di legge di riapertura *sic et simpliciter* dei termini della legge del 1953. Ad ogni modo, il punto sostanziale mi sembra sia quello di chiederci: possiamo compiere seduta stante uno sforzo serio e costruttivo perchè il problema possa essere risolto tenuto anche conto della limitatezza del numero degli interessati (dato che quando si fanno questioni di principio occorre anche valutarne l'incidenza pratica) e, quindi, del fatto che non si determina un aspetto finanziario del quale giustamente il Governo deve preoccuparsi? Io penso che con un po' di buona volontà potremmo risolvere il problema se non proprio stamattina, comunque entro la giornata. Ed è per ciò che inviterei il Governo a cercare di venire incontro ad una esigenza sentita e che ci mette tutti in una situazione di imbarazzo, perchè si tratta di una di quelle questioni delle quali non possiamo permetterci a cuor leggero di disinteressarci.

Poichè l'orientamento di massima pure di alcuni membri del nostro Gruppo è di tener conto di questa esigenza, vediamo di risolvere il problema, cosa che ritengo possibile anche dal punto di vista giuridico, in quanto un campo in cui la malleabilità è spinta al massimo è proprio quello del diritto. Quindi, mi permetto di pregare il rappresentante del Governo di studiare, seduta stante, una soluzione che ci faccia uscire da questa *impasse*.

P R E S I D E N T E . Vorrei anch'io tentare di esprimere un suggerimento. L'impressione che tutti possiamo ricavare dalla discussione è che la Commissione sia favorevole a riconoscere che nell'emendamento

proposto dal senatore Valenzi vi è un qualche cosa che noi non possiamo respingere. Io credo che le ragioni le abbia illustrate bene per ultimo il senatore Fortunati, quando ha detto che siamo nello spirito delle norme della legge del 1953. In effetti, questi nostri compatrioti (qui ricordo ciò che ha fatto notare il senatore Artom) hanno voluto rimanere cittadini italiani, moralmente e di fatto, cosicchè per essi le conseguenze della guerra non sono finite nel 1954 ma sono continuate ben oltre. Perciò, penso che possiamo in coscienza essere pienamente convinti che non gettiamo del disordine in una architettura di principio riguardante il risarcimento dei danni di guerra, ma che non facciamo altro che adattarci a una situazione penosa e vorrei dire anche non gloriosa per la nostra sensibilità di uomini di legge.

Se è così (ecco la mia proposta pratica) potremmo accogliere l'emendamento Valenzi e, per il resto, approvare il disegno di legge nel testo governativo; oppure accogliere l'emendamento Valenzi e la proposta Bonacina per le navi triestine e, per il resto, attenerci al testo del Governo.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rispondo subito al senatore Bonacina: il Governo non intendeva apportare alcuna modifica alla legge n. 968 del 27 dicembre 1953, che è definitiva per quanto riguarda la soluzione del problema dei danni di guerra. Esso è stato costretto a presentare un disegno di legge per la modifica di due articoli in seguito a sentenze del Consiglio di Stato che bisognava per forza accettare perchè, altrimenti, il Consiglio di Stato stesso avrebbe continuato a condannare l'Amministrazione, costretta così a pagare oltre tutto anche le spese di giudizio. Questa è la realtà: altrimenti il Governo non avrebbe avuto alcun motivo per rimettere in discussione le norme sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. Poi, alla Camera dei deputati è stata apportata al testo qualche modifica, peraltro di lieve entità. Le richieste di modifica avanzate dal Senato sono, invece, di notevole portata: dapprima a favore dei tuni-

sini, poi dei giuliani per l'aumento da 5 a 15 del coefficiente delle navi del compartimento di Trieste. Si tratta di due innovazioni sostanziali che il Governo non può accettare, tanto che fin d'ora, allo scopo di sgomberare il terreno da possibili elementi di inutile discussione, sono costretto a dir di no ai relativi emendamenti proposti e a sottolineare che dovrò chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea qualora la Commissione ritenesse di insistere su di essi. Tra l'altro, devo io stesso proporre alcuni emendamenti, uno sostanziale, di soppressione dell'articolo 12, e altri marginali.

B O S S O. Sarei grato al rappresentante del Governo se volesse motivare il secco « no » agli emendamenti proposti in Commissione.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho alcuna difficoltà a farlo. Tengo soltanto a ribadire che se dovesse essere approvato l'emendamento riguardante le navi triestine oppure quello presentato dal senatore Artom, dovrei chiedere la rimessione del disegno di legge alla Assemblea; e altrettanto dovrei fare se dovesse non essere accolto l'emendamento governativo di soppressione dell'articolo 12.

P R E S I D E N T E. Se non ho capito male, il Governo accetterebbe l'emendamento del senatore Valenzi, subordinando però questa sua approvazione alla soppressione dell'articolo 12, all'accoglimento degli altri emendamenti governativi e alla non approvazione di quelli presentati dal senatore Bonacina e dal senatore Artom.

B O N A C I N A. Con molta abilità e ispirata sortita, il collega Braccesi ha sostanzialmente scaricato su di me e sul Gruppo cui appartengo la responsabilità del ritardo o no nell'approvazione del disegno di legge in esame. Francamente non mi sento di dire su due piedi: ritiro il mio emendamento; nè mi sento di dire su due piedi: insisto su di esso. Vorrei perciò pregare la Commissione di consentirmi di consultare il

mio Gruppo onde essere confortato da esso nella decisione che dovrò prendere.

SALERNI. Mi permetto di insistere perchè il problema dei giuliani venga almeno approfondito, non potendolo abbandonare senza aver compiuto un ulteriore sforzo per la sua giusta soluzione.

BONACINA. Siccome è importante, per la illustrazione che devo fare al mio Gruppo, che si conoscano per intero le obiezioni del Governo alla soluzione da me prospettata al problema dei giuliani, prego il sottosegretario Braccesi di fornirmi tutte le informazioni che sono in suo possesso.

ARTOM. Il Governo ha annunciato la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 12. Sarebbe bene che la Commissione fosse illuminata dalla parola del relatore sulla portata di questo articolo.

PRESENTE. Restando inteso che poi sospenderemo la discussione per rinviarla a questa sera, con la speranza di concluderla, vorrei che il Governo esponesse le ragioni per le quali non si sente di accettare gli emendamenti in favore delle navi triestine e sui brevetti e che ci dicesse se è d'accordo sul nuovo testo dell'emendamento del senatore Valenzi, che è il seguente: « Sono ammessi al beneficio della legge anche quei cittadini i quali, oggi residenti in Italia ed avendo subito danni di guerra all'estero, rientrano nell'ambito dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 a condizione: 1) che possano avvalersi della qualifica di profugo o rimpatriato ai sensi della legge n. 1219 del 14 ottobre 1960; 2) che abbiano già presentato richiesta di essere ammessi ai benefici della legge sui danni di guerra presso i Consolati d'Italia all'estero o presso il Ministero del tesoro in Italia prima della promulgazione della presente legge. Nel caso in cui il richiedente sia stato già ammesso al beneficio della legge n. 798 del 15 giugno 1965 per l'indennizzo degli espropri delle terre avvenuti in Tunisia ad iniziativa del Governo di quel Pae-

se il 12 maggio 1964 si lascia all'interessato la scelta tra il beneficio dell'una o dell'altra legge ».

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento che propone l'applicazione del coefficiente 15 alle navi iscritte nel compartimento marittimo di Trieste, qualunque sia la località dove le navi stesse andarono perdute, oppure qualunque altro avente lo stesso scopo, cioè tendente a derogare dal principio generale della legge n. 968, per cui il coefficiente di maggiorazione dell'indennizzo deve essere stabilito in base al luogo del danno, avrebbe le seguenti conseguenze: 1) dovrebbero essere rivedute le liquidazioni già effettuate e relative a navi affondate in zone dove è previsto il coefficiente 15 al fine di provvedere al ricupero delle somme pagate in più; determinando, quindi, l'opposizione di quanti hanno già riscosso le somme liquidate secondo i criteri ora vigenti; 2) susciterebbe il malcontento nelle maggior parte degli armatori che, dopo aver visto finalmente riconosciuto il loro diritto ad un più equo risarcimento dei danni bellici mediante l'inclusione di un'apposita norma nel nuovo disegno di legge (articolo 9), verrebbero ad essere trattati in maniera diversa dagli altri danneggiati (per quanto riguarda la determinazione del coefficiente di maggiorazione) in conseguenza dell'eventuale applicazione dell'emendamento proposto. Ma poi, perchè derogare ora ai principi fissati dal legislatore nella legge n. 968? L'articolo 15 della stessa legge attribuisce in via normale la competenza per la liquidazione delle provvidenze all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione si è verificato il danno. In particolare, per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave. Per i danni a questi ultimi beni, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità italiana o per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione, provvede il Ministero del tesoro. Ma, una volta stabilita la competenza alla trattazione delle pratiche, la legge n. 968, ai fini dell'applicazione

cazione dei diversi coefficienti, fa riferimento unicamente alla località in cui si è verificato il danno e non già alla competenza territoriale per la trattazione. Così l'articolo 25, richiamato poi dall'articolo 52, fissa il coefficiente 5 per i danni verificatisi nel territorio nazionale o all'estero, il coefficiente 8 per i danni verificatisi nei comuni maggiormente sinistrati, mentre l'articolo 51 fissa il coefficiente 15 per i danni verificatisi nel territorio libero di Trieste e nei territori sottoposti alla sovranità italiana e in Albania. Pertanto, per le navi e galleggianti va applicato il coefficiente 15, qualora il danno si sia verificato nelle zone previste dall'articolo 51 indipendentemente dal luogo di iscrizione. Deve invece essere applicato il coefficiente 5 quando il danno si sia verificato fuori delle zone previste dall'articolo 51, anche se le navi risultino iscritte in luoghi ricadenti nel ripetuto articolo 51. Un particolare trattamento di favore di cui al proposto emendamento per i soli natanti non appare giustificato perchè anche per altre categorie di beni potrebbe essersi verificato che il danno sia avvenuto, per caso, in territorio con coefficiente 5, mentre gli stessi beni erano dislocati in territorio con coefficiente 15, dove il proprietario aveva la normale sede della propria attività (ad esempio automezzi ed altri mezzi di trasporto, merci od altri beni mobili). Anche in questi casi si potrebbe invocare l'applicazione del coefficiente 15, considerato che per essi si presenta la stessa situazione fatta presente per le navi, e cioè il riferimento alla abituale dislocazione dei beni e non la effettiva località del danno. Qualora, invece, il nuovo criterio dovesse essere ammesso senza limitazioni, si verificherebbe che per danni avvenuti in territori con coefficiente 15 si dovrebbe liquidare l'indennizzo applicando il coefficiente 5, se i beni inerenti allo stesso danno, come per i casi contemplati prima per la ipotesi inversa, erano dislocati in territorio con coefficiente 5.

Il principio che il coefficiente da applicarsi debba essere riferito al luogo del danno non è mai stato contestato da alcuno e tanto meno dagli organi di controllo. Anzi, c'è il caso di tali Vianello Antonio, Maglione Maria e Speranza Luigi (posizione 28637/

VII) proprietari di un motoveliero, la « Mariuccella », iscritto al compartimento di Tripoli e affondato nelle acque di Portici (Napoli). In data 21 giugno 1963 fu emesso un decreto di lire 2.452.500, risultante dalla moltiplicazione della base (lire 163.500) per il coefficiente 15. Detto decreto fu restituito dalla Ragioneria centrale del tesoro in quanto il danno si era verificato nelle acque di Portici nonostante la nave fosse iscritta nel compartimento marittimo di Tripoli che, secondo la legge, aveva il coefficiente 15.

Come ho detto, se l'emendamento fosse accolto, logicamente dovrebbe essere esteso a tutti i beni mobili registrati e, quindi, per esempio, anche agli automezzi, ciò che arrecherebbe notevole danno agli autotrasportatori che, avendo perduto il proprio bene in Libia o in Africa, ma i cui automezzi erano iscritti in Italia, sarebbero soggetti al ricupero derivante dalla differenza tra il coefficiente 15 già goduto e il coefficiente 5 proprio del luogo di iscrizione. Il problema, infine, non sarebbe limitato alle sedi o ai luoghi previsti dai coefficienti 5 e 15. Esistono, infatti, i moltissimi casi relativi a trasporti di merci che interessano piccoli comuni, spesso confinanti, provvisti del coefficiente 5, se non supersinistrati, o del coefficiente 8 se considerati tali. Si verificherebbe, quindi, la necessità di riesaminare varie migliaia di pratiche sia per corrispondere quanto liquidato in meno, sia per recuperare le somme corrisposte in eccesso, dovendo stabilire il coefficiente non più in base al luogo dove è avvenuto il danno, ma in base a quello di provenienza o di iscrizione del veicolo.

Per quanto riguarda Trieste, posso precisare che dai rilevamenti statistici effettuati sulle denunce per danni in seguito a perdita, distruzione o danneggiamento, sono risultate iscritte in quel porto 110 navi, delle quali: 35 per 70.000 tonnellate liquidate o da liquidarsi con coefficiente 15 e 75 per 314.000 tonnellate da liquidare o liquidarsi con coefficiente 5.

B O N A C I N A . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle esaurienti spiegazioni che ci ha dato, ma affinchè rimanga per adesso consacrato nel processo verbale, io

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª SEDUTA (19 luglio 1967)

debbo confermare la posizione che ho già assunta personalmente con la presentazione dell'emendamento, non foss'altro che per un motivo fondamentale.

La legge n. 968 è del 1953 e nel febbraio 1958, cioè circa cinque anni dopo, il Ministero del tesoro, dinanzi alle richieste degli armatori triestini di avere la liquidazione sulla base del coefficiente 15 dovunque fossero andate a perire le loro navi, diramò una circolare (n. 106) che aveva il carattere di un'interpretazione autentica della legge, e che, modificando comunque la lettera della disposizione dell'articolo 51, stabilì testualmente, al paragrafo 3, che per le navi e galleggianti andava applicato il coefficiente 15 qualora il danno si fosse verificato nelle zone previste dall'articolo 51, indipendentemente dal luogo di iscrizione.

Fu molto chiaro che lo scopo dell'articolo 51 era esclusivamente quello di differenziare, in favore dei danneggiati dei territori dalmati, giuliani e friulani, l'indennizzo dei danni di guerra in relazione alla gravità. Quindi fu stabilito che il coefficiente 15 fosse applicato alle navi colate a picco, indifferentemente dalla zona, perchè sarebbe stato abnorme, come è stato abnorme, che si fosse applicato il coefficiente 15 per le località rimaste indenni e il coefficiente 5 per le zone gravemente danneggiate.

Io debbo comunque confermare la mia posizione. Sottoporro diligentemente e obiettivamente la situazione al mio gruppo, riportandone le sue impressioni e sciogliendo la riserva questa sera.

D E L U C A, *relatore*. Per quel che riguarda l'articolo 27 chiedo all'onorevole Sottosegretario se non ritenga opportuno cambiare la frase contenuta nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo stesso: « Potrà procedersi a nuova liquidazione... » con la seguente: « Si procederà all'indicazione diretta dell'integrazione »; perchè ci sono dei casi in cui la liquidazione non è stata fatta e dei casi in cui bisognerà integrarla. Faccio questa proposta formalmente.

A R T O M. Il gruppo liberale si associa all'emendamento del senatore Bonacina.

S A L E R N I. In relazione al mio intervento della volta scorsa, quando avevo illustrato dei casi sporadici che imporranno una sia pur limitata riapertura di termini relativamente alle domande non presentate, e precisamente all'articolo 7 del disegno di legge in discussione: « Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 », confermo che sembra ci siano stati casi veramente pietosi di persone, non a conoscenza della legge, o per altri motivi (perchè si sono fatte rappresentare da persone non qualificate eccetera), onde io insisterei affinché si riesaminassero questi casi e pregherei il Sottosegretario di darmi una qualche risposta alla domanda specifica che gli avevo fatto la volta scorsa.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento, così come lei lo ha proposto, riproduce esattamente i primi tre commi dell'articolo 7 della legge n. 968. Poichè in esso si afferma che i tre commi sostituiscono l'articolo 7 suddetto, è da ritenersi che i proponenti abbiano inteso, in tal maniera, di dar vita a una norma e riaffermare quindi la possibilità di ritenere valide tutte le domande presentate sia nei termini che fuori, con la produzione di nuove domande entro 90 giorni dall'approvazione della legge.

Evidentemente la conseguenza di una siffatta disposizione sarebbe notevole. In base al primo comma verrebbero ad essere riesaminate d'ufficio tutte le domande di risarcimento. Si dovrebbero riesaminare centinaia di migliaia di tali domande. Sembra che i proponenti non si siano resi conto della gravità di questa proposta e perciò pregherei di non insistere oltre su questo argomento.

S A L E R N I. Se non andiamo in Aula mi sottometto, se andiamo in Aula mi riservo.

P R E S I D E N T E. Se nessuno fa obiezioni, il seguito della discussione di questi disegni di legge avrà luogo nella prosecuzione della seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,05, è ripresa alle ore 13).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni » (1354)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ».

Ricordo agli onorevoli senatori che l'esame di questo provvedimento è stato iniziato nella seduta del 9 maggio 1967. In quella seduta il relatore, senatore Salerni, ha ricordato i precedenti storici dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ed ha esposto con sufficiente ampiezza le linee generali del provvedimento. Dopo la relazione del senatore Salerni si è svolta la discussione generale e la Commissione stabilì di rinviare il seguito della discussione, in attesa di poter prendere conoscenza dei bilanci degli ultimi esercizi. Il Governo si è fatto carico di questa incombenza e quindi oggi possiamo con piena conoscenza di causa riprendere la discussione.

S A L E R N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ho già illustrato — ritengo sufficientemente — nella seduta del 9 maggio 1967 il contenuto di questo disegno di legge concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni. Ho ricordato le origini storiche di tale Istituto, ne ho ricordato l'attività e l'ampiezza, anche in relazione ai compiti che si sono venuti allargando, delle sue attribuzioni e delle sue funzioni.

Ora, proprio questa dilatazione dei compiti del suddetto Istituto ha portato il Governo a riconoscere l'opportunità di un riammodernamento del medesimo e ad accoglierne le sollecitazioni.

Questo Istituto, come ho già avuto occasione di dire, svolge due attività peculiari: un'attività bancaria vera e propria

ed un'attività che attiene alla funzione previdenziale, soprattutto nei confronti della categoria dei ferrovieri (motivo, quest'ultimo, per il quale l'Istituto era sorto). Ed è proprio in relazione a quest'ultima attività, cioè per avere una maggiore possibilità di manovra nell'accoglimento delle istanze dei ferrovieri, sia per quanto attiene ai mutui edilizi e sia per quanto attiene ad un'assistenza creditizia vera e propria, che è stato sollecitato l'allargamento delle attribuzioni dell'Istituto e quindi il suo riordinamento.

Come ha già ricordato l'onorevole Presidente, il seguito della discussione di questo provvedimento era stato rinviato per avere la possibilità di esaminare i bilanci dell'Istituto in questione; bilanci che l'Istituto ha provveduto ad inviarci, che sono stati esaminati dai rappresentanti dei vari Gruppi politici presenti in questa Commissione e che sono stati trovati regolari. Pertanto, anche sotto questo profilo, ritengo che si possa procedere con tutta tranquillità alla discussione definitiva del disegno di legge ed alla sua eventuale approvazione.

Il provvedimento, come tutti sanno, è composto di vari articoli che sono attinenti alle diverse attribuzioni dell'Istituto, cioè si riferiscono alla sua attività creditizia ed all'attività previdenziale.

Ricordo agli onorevoli colleghi che erano stati proposti vari emendamenti sui quali, però, non si insiste. Si insiste invece, onorevole Presidente, su alcuni limitati emendamenti che concernono la forma dell'Istituto. L'Istituto, cioè, dovrebbe assumere un'altra denominazione per poter, appunto, agevolare il compito bancario, nel senso di sollecitare senza preoccupazione il pubblico ad effettuare depositi; tanto più che l'Istituto è sottoposto agli organi di controllo. Anche sotto questo profilo, quindi, possiamo essere del tutto tranquilli.

Il primo emendamento consiste nella sostituzione, all'articolo 1 (e in tutti gli altri articoli ove ricorra la stessa denominazione), della denominazione « Istituto nazionale bancario di previdenza delle comunicazioni » con l'altra « Banca nazionale delle comunicazioni ».

Il secondo emendamento consiste nell'aggiungere, dopo il paragrafo 10 dell'articolo 2, il seguente: « L'Istituto può inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sarà indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16 ». Ora questo articolo originariamente era molto più vasto in quanto faceva riferimento a numerose altre categorie di operazioni all'interno e all'estero, anche se non espressamente previste dalla presente legge e dallo Statuto. Quest'ultima parte, però, è stata abbandonata appunto perchè è stato riconosciuto dallo stesso Istituto interessato che si trattava di una disposizione molto ampia con cui si sarebbe potuto fare qualsiasi operazione e che, naturalmente, la Commissione finanze e tesoro non poteva approvare, perchè si sarebbe finito col dare molta « carta bianca » ad un Istituto che, invece, deve essere controllato, anche per una manovra del credito controllato e vigilato.

Mi pare, quindi, che sotto tutti i profili il disegno di legge si presenti alla nostra Commissione svuotato di tutte le sue sovrastrutture marginali e che pertanto possa essere senz'altro esaminato per la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . L'onorevole relatore con la sua consueta diligenza ha completato la relazione generale.

Debbo dire che già una parte della discussione si è svolta nella seduta che ho prima ricordato.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si rimette interamente alla brillante relazione dell'onorevole relatore, che condivide.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto nazionale bancario e di previdenza delle comunicazioni — già Istituto

nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 — è un Ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole relatore un emendamento tendente a sostituire alle parole: « Istituto nazionale bancario e di previdenza delle comunicazioni », le parole: « Banca nazionale delle comunicazioni ».

Faccio presente che tale modifica si intende inserita nel disegno di legge tutte le volte che ricorre la vecchia denominazione.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di:

a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;

b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonchè di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi lo Istituto può effettuare:

1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalità e a condizioni speciali da autorizzarsi

dall'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonchè la emissione di Buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3, 4 e 5;

2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:

del Ministero dei trasporti;

di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;

di società, imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attività inerenti al traffico ferroviario;

di aziende di trasporto di persone e cose;

di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;

di società, imprese o privati che svolgono attività produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;

3) la concessione di prestiti con scompuoto rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, società, imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;

4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;

5) la concessione di mutui, con modalità ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;

6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato:

di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilità finanziarie;

di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;

di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;

di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessoria e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;

7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali città ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;

9) le operazioni di capitalizzazione;

10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi.

Per le attività di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.

L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potrà superare — per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dell'Istituto — il limite del 25 per cento del patrimonio della « sezione credito ».

Le attività concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate « Sezione credito » e « Sezione previdenza ».

A questo articolo è stato presentato sempre dal senatore Salerni un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il paragrafo 10), il seguente: « L'Istituto può inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sarà indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16 ».

Desidero, però, far rilevare all'onorevole relatore che mi sembrerebbe più esatto dire: aggiungere dopo il punto 10) del secondo comma, eccetera.

S A L E R N I , *relatore*. È esatto.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe dire: « Aggiungere dopo il secondo comma il seguente: « eccetera ».

P R E S I D E N T E . Penso che si possa accettare questa formulazione dell'emendamento che è stato già illustrato dal relatore: « Aggiungere dopo il punto 10) del comma secondo il seguente comma: « L'Istituto può inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sarà indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16 ».

Poichè nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore Salerni.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Le due « Sezioni » di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

Gli appalti e la gestione di servizi ausiliari del traffico connessi con l'esercizio dei trasporti ferroviari, di cui all'articolo 2, punto 6), ultimo capoverso, saranno svolti — compatibilmente con le disposizioni di legge — a cura della « Sezione credito » e con mezzi da questa forniti.

(È approvato).

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è così formato:

a) dal capitale, costituito da quote di lire 1.000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

b) dalle riserve della « Sezione credito »;

c) dal fondo di dotazione della « Sezione previdenza » costituito nella misura iniziale di lire 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessità funzionali della gestione previdenziale;

d) dalle riserve della « Sezione previdenza ».

Nel fondo di dotazione della « Sezione previdenza » sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449 nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49.

Il fondo di dotazione e le riserve della « Sezione previdenza » garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta Sezione.

(È approvato).

Art. 5.

Possono essere iscritti all'Istituto tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.

Il numero degli iscritti è illimitato.

I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.

Ogni iscritto non può avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo articolo 16.

Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.

(È approvato).

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da nove consiglieri, dei quali:

tre designati dal Ministero dei trasporti;

uno designato dal Ministero del tesoro;

uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

tre in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti fra il personale in servizio nella Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritti all'Istituto, su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo.

Nelle deliberazioni del Consiglio, ove si verifichi parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Quando avvenga che un componente il Consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avrà luogo entro tre mesi dalla sua cessazione. Il nuovo membro sarà nominato su designazione del Ministero che aveva designato lo uscente e resterà nella carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro del tesoro.

B E R T O L I . Nel primo comma dell'articolo 6, alle parole: « tre in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti fra il personale in servizio nella Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritti all'Istituto » propongo di sostituire le seguenti: « quattro in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti fra il personale in servizio nella Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritti all'Istituto ». Si tratta praticamente di mettere quattro rappresentanti degli iscritti, al posto di tre; e ciò, sia per venire incontro ad una istanza espressa dalle organizzazioni sindacali e sia per evitare che in qualche caso il Presidente disponga di un voto plurimo, dato che il Consiglio di amministrazione, senza l'emendamento da me proposto, verrebbe ad avere un numero pari di membri.

Vorrei poi far rilevare che il testo di questa parte del primo comma dell'articolo 6 lascia un po' a desiderare dal punto di vista della forma, poichè è ripetuta due volte la parole « iscritti », e forse sarebbe opportuno correggerlo.

S A L E R N I , *relatore*. Per me la formulazione del testo va bene così com'è: io

la ritengo esatta e quindi direi di lasciarla stare.

Sono comunque d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Bertoli: s'intende che nel primo alinea al posto di « nove consiglieri » bisognerà dire « dieci consiglieri ».

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bertoli.

(È approvato).

B O S S O. Desidero dichiarare che io mi astengo dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Nello statuto, da approvarsi a norma dell'articolo 16, saranno determinati i poteri del Consiglio d'amministrazione ed i poteri del Presidente.

Con lo stesso statuto è stabilita la creazione, in seno al Consiglio, di un Comitato esecutivo con la indicazione delle relative facoltà ed attribuzioni.

(È approvato).

Art. 8.

L'ordinaria sorveglianza sulla gestione dell'Istituto è esercitata da un Collegio di Sindaci composto da tre effettivi e tre supplenti dei quali:

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dei trasporti;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La Presidenza del Collegio è assunta dal Sindaco designato dal Ministro del tesoro.

Sia i Sindaci effettivi che i Sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Ai Sindaci è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 9.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il Direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai Sindaci.

I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà ad approvarli, udita la relazione dei Sindaci, entro il mese successivo.

(È approvato).

Art. 10.

Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla « Sezione credito », corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 mar-

zo 1938, n. 141 e successive modificazioni, è inviato all'Organo cui è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, quello concernente la « Sezione previdenza » è inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al Ministero dell'industria e del commercio, cui è demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Entro lo stesso termine, i bilanci della « Sezione credito » e della « Sezione previdenza », corredati del conto economico e delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti.

Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro dei trasporti, sentito il parere degli Organi di vigilanza menzionati al primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.

Copia dei bilanci delle due sezioni sarà poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della « Sezione credito » al Ministero dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Art. 11.

L'Istituto dovrà trasmettere all'Organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione — con indicazione separata delle materie da trattare per la « Sezione credito » e per la « Sezione previdenza » — almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero dei trasporti e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla « Sezione previdenza » e l'Istituto ha l'obbligo di mettere a disposizione degli incaricati delle ispezioni tutti i documenti e gli atti e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti. Per tali ispezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

L'Organo di vigilanza sulle aziende di credito procede, d'iniziativa o su richiesta del Ministero dei trasporti, ad ispezioni periodiche e straordinarie della « Sezione credito ».

Per le ispezioni alla « Sezione credito » si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 13.

Qualora ne sia ravvisata la necessità o la opportunità, l'Istituto può essere messo sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria e del commercio cui è demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private ed il Ministero dei trasporti.

La gestione straordinaria sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in quanto applicabili.

La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del

tesoro, dell'industria e del commercio, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria e del commercio sentiti i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, la « Sezione previdenza » può essere messa in liquidazione.

Con lo stesso decreto è nominato un Commissario liquidatore che assume l'amministrazione della « Sezione previdenza » con i poteri di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449.

La eventuale messa in liquidazione della « Sezione credito » sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, convertito in legge con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni.

L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sarà devoluto alla Sezione superstite; in caso di contemporanea liquidazione della « Sezione previdenza » e della « Sezione credito », oppure della Sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministro dei trasporti.

(È approvato).

Art. 15.

Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso:

« Sezione credito »:

non meno del 20 per cento alla riserva;
dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle

somme da essi apportate al capitale della « Sezione »;

la rimanenza alla « Sezione previdenza » per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'articolo 2.

« Sezione previdenza »:

non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della « Sezione »;

non più del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione;

la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 16.

Lo statuto dell'Istituto sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo concerto con il Ministro dei trasporti e limitatamente alla parte disciplinante la « Sezione previdenza », con i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 17.

Gli atti ed i contratti dell'Istituto per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.

(È approvato).

Art. 18.

Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il Consigliere da nominare su designazione del Ministro dell'industria e del commercio cesserà dalla carica con gli altri Consiglieri.

(È approvato).

Art. 19.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani » (1578)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri e Trabucchi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sul regime tributario delle locazioni di immobili urbani ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella seduta del 5 luglio scorso il disegno di legge è stato lungamente discusso e che la Commissione non ha espresso il suo consenso alla proposta di soppressione dell'articolo 1 presentata dal Governo.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo precisare che io avevo chiesto la soppressione dell'articolo 1 ma questa mia proposta fu respinta; allora chiesi un rinvio della discussione, perchè altrimenti sarei stato costretto a domandare che il disegno di legge fosse rimesso all'esame dell'Assemblea.

Comunico che adesso, invece di insistere sulla soppressione dell'intero articolo 1, ne propongo la modificazione con un emendamento.

P R E S I D E N T E . È necessaria una precisazione. Dal bollettino della seduta del 5 luglio risulta che la Commissione avrebbe approvato l'articolo 1 nel testo originario. Tale affermazione non tiene conto di un successivo accordo tra il rappresentante del Governo e la Commissione, secondo il quale il voto sull'articolo 1 doveva ritenersi limitato alla reiezione della proposta avanzata dal Governo di sopprimere l'articolo stesso. Il Governo, dopo lunga discussione, rinunciò al suo diritto di portare in Aula la richiesta di abrogazione, ripromettendosi di presentare, in una seduta successiva, un nuovo testo dell'articolo suddetto.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il testo sostitutivo dell'articolo 1 è il seguente:

« Nel caso di risoluzione anticipata dei rapporti locatizi di durata pluriennale l'imposta di registro dovuta per gli anni ancora a decorrere è ridotta di un terzo ».

S A L E R N I . Sono molto favorevole a questa riduzione perchè salva il principio, da me già ricordato, secondo il quale le imposte non si restituiscono con atti che ripetono la volontà delle parti; se il contratto è valido la volontà delle parti non può modificare questo principio.

V A L L A U R I . Sarebbe più opportuno operare una riduzione della metà invece che di due terzi.

T R A B U C C H I . Anche io sarei per una riduzione alla metà.

F O R T U N A T I . Mi associo a questa richiesta.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono contrario a questa ulteriore riduzione. Nel testo si possono sostituire le parole « di un terzo », con le parole « alla metà ».

T R A B U C C H I . Sono perplesso sull'opportunità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, perchè ritengo si debba precisare che quanto era stabilito avviene

perchè la risoluzione sia denunciata nei venti giorni successivi. Senza questa precisazione si potrebbe pretendere che il pagamento della metà risalisse retroattivamente sino al momento della risoluzione avvenuta parecchi anni addietro. La metà deve essere pagata solo a partire dal giorno della denuncia.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che il problema non sorga in questo senso; il contribuente ha interesse a concludere la partita.

T R A B U C C H I. ...ma anche a tentare il gioco.

F O R T U N A T I. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1744 dice che il pagamento al competente ufficio deve essere fatto entro il ventesimo giorno, altrimenti si paga per intero. Non occorre ripeterlo.

P R E S I D E N T E. Metto, dunque, ai voti il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dall'onorevole Sottosegretario, di cui do lettura:

« All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, è aggiunto il seguente comma:

” Nel caso di risoluzione anticipata dei rapporti locatizi di durata pluriennale l'imposta di registro dovuta per gli anni ancora a decorrere è ridotta della metà ” ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, è aggiunto il seguente comma:

« Per i contratti di durata pluriennale di cui al secondo comma del precedente articolo 2, già regolarmente registrati, il tardivo pagamento della rata annuale d'imposta, comporta la comminatoria d'una soprattassa pari al 20 per cento della imposta stessa, riducibile nei modi e termini di cui al secondo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Art. 3.

Le norme di cui sopra, si rendono applicabili anche ai rapporti tributari comunque pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Non è dovuto, peraltro, alcun rimborso di tasse e soprattasse assolte in virtù della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, in epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) » (2302)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (FIM) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O G I U D I C E, *relatore*. Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, venne istituito il FIM che ebbe una dotazione iniziale di cinque miliardi, nonchè una dotazione annua di due miliardi e mezzo per venti anni. Con la stessa legge istitutiva era consentito al FIM di scontare queste annualità nei confronti della Cassa depositi e prestiti e di altri Istituti di credito a ciò autorizzati. Il FIM, dopo aver avuto la prima semestralità, per le altre ricorse allo sconto presso la Cassa depositi e prestiti ed ebbe la somma di 19.462.037.291 lire, al tasso del 5,80 per cento che era quello normale della Cassa depositi e prestiti.

Senonchè il FIM, successivamente, avendo bisogno di altro denaro, fu autorizzato, sempre presso la Cassa depositi e prestiti, a fare la stessa operazione con il saggio del 3 per cento. Di conseguenza si dovette fare una complicata operazione finanziaria, attraverso una convenzione tra l'IMI, gestore FIM, e il Tesoro, con la Cassa depositi e prestiti che portò alla cessazione del vecchio rapporto e alla creazione di uno nuovo, appunto quello che prevedeva un saggio del 3 per cento. Per la differenza che si era venuta a creare si lasciò creditrice la Cassa depositi e prestiti.

Consentite una sola osservazione al relatore; la cosa è veramente assurda, perchè da un lato si dice: ti riduco il tasso di interesse, ma dall'altro si dice pure: io sono creditore di tutto o parte di quello che posso recuperare di fatto. In base a questa convenzione la Cassa depositi e prestiti vantava un credito, nei confronti del FIM, di circa cinque miliardi, perchè una parte già l'aveva versata. Comunque se tutte queste complesse operazioni furono fatte per dare un vantaggio al FIM, sta di fatto che il FIM non ebbe davvero questi vantaggi e rimase, dopo i primi versamenti, debitore di circa tre miliardi. Nel frattempo si dispose la messa in liquidazione del FIM — legge 17 ottobre 1950, n. 840 — mentre venivano devoluti al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già spettanti — in ordine al FIM — al Ministero del Tesoro e a quello dell'industria e commercio, ma al contempo si diceva che poteva proseguire a gestire le sue aziende attraverso nuove iniziative; e in aggiunta a tali disponibilità si dettero altri dieci miliardi e con legge successiva altri sei.

P R E S I D E N T E . Quello che l'onorevole relatore ha ricordato come un credito della Cassa depositi e prestiti verso il FIM non era propriamente un credito, bensì una riserva convenuta di reintegro in relazione ai realizzati che il FIM avrebbe eventualmente conseguito, a partire dal 1° luglio 1949, sul complesso della propria attività.

L O G I U D I C E , relatore. Non lo era esattamente; sta di fatto che nei con-

fronti del FIM e quindi della liquidazione di questo credito, la liquidazione stessa doveva essere chiusa entro il 31 dicembre 1958, successivamente prorogata al 31 marzo 1959; ma la partita non fu chiusa ed oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge governativo che tenta di farlo. Infatti il FIM non può liquidare se stesso; poi, quei pacchetti azionari che furono ceduti in comodato all'EFIM, oggi si trovano in condizione di paralisi, perchè l'EFIM che gestisce in comodato queste aziende e che quindi può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione, non può pervenire a quella strutturazione nuova, a quel ridimensionamento di cui avrebbe bisogno e le aziende non possono riprendere la loro strada.

Allora scopo del disegno di legge è, poichè lo Stato quale titolare di quel pacchetto azionario dichiarato indisponibile è debitore nei confronti della Cassa depositi e prestiti di questa sopravvenienza attiva, e poichè questa sopravvenienza attiva dovrebbe essere versata al Tesoro, di operare una compensazione contabile fra queste due voci che abbiamo indicato.

Il disegno di legge si articola in due parti che consentono finalmente di risolvere l'annoso problema definitivamente e di conseguenza il pacchetto azionario che oggi è in comodato all'EFIM, passerà in titolarità all'EFIM stesso.

Per questi motivi dichiaro di essere favorevole al disegno di legge e ne raccomando l'approvazione agli onorevoli Commissari.

P R E S I D E N T E . Ricordo che intorno al 1950 si fecero delle acrobazie di ordine finanziario per poter dare quei cinque miliardi al FIM senza che si potesse trovare la copertura. Ora mi accorgo che questa delle acrobazie è una vera e propria regola, in quanto si dice da una parte che vi è un debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti...

L O G I U D I C E , relatore. Infatti ho parlato di sopravvenienze attive!

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non può che rimettersi alla relazione del senatore Lo Giudice.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)139^a SEDUTA (19 luglio 1967)

B O S S O . Dichiaro di astenermi dalla votazione. Mi rendo conto delle necessità di un provvedimento del genere nei confronti del FIM, ma poichè faccio parte di una minoranza e non della maggioranza, rimango tranquillo con la mia coscienza e mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore *ex lege* del FIM, è regolato mediante compensazione in conto degli utili dell'esercizio 1967.

(È approvato).

Art. 2.

L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al precedente articolo è devoluto dalla Cassa depositi e prestiti interamente allo Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 21,05).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547), di iniziativa dei senatori Valenzi ed altri; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, re-

cante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato; « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909), d'iniziativa del Governo e dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge n. 547 e rinvio del disegno di legge n. 1604.

P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli colleghi che noi abbiamo sospeso alle ore 12,05 di stamane l'esame dei disegni di legge per dare modo al senatore Bonacina di precisare il suo intendimento in ordine all'emendamento aggiuntivo da lui proposto stante il parere contrario espresso al riguardo dal rappresentante del Governo.

Prego, pertanto, il senatore Bonacina di volere chiarire il suo pensiero.

B O N A C I N A . La ringrazio, signor Presidente. Ho sottoposto la questione al mio Gruppo e a titolo personale io debbo insistere perchè l'emendamento venga messo ai voti. Dico a titolo personale perchè il mio Gruppo, pure condividendo in pieno le considerazioni e le argomentazioni da me svolte, concorda tuttavia su alcune perplessità manifestate dal rappresentante del Governo, per cui mi ha pregato di sostenere l'emendamento a titolo personale.

A R T O M . Ricordo come il contenuto della norma che eleva da 5 a 15 il coefficiente per il territorio libero di Trieste dimostri l'intenzione del legislatore di favorire l'economia di tale Paese. È stato un atto arbitrario, non giustificato, l'aver escluso i natanti iscritti nel territorio libero di Trieste e pertanto non si comprende come mai ci si opponga oggi a volere dare pienezza di validità alla disposizione qual'è stata pre-

sentata. Per queste considerazioni il gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Bonacina.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bonacina all'articolo 9, e di cui do nuovamente lettura:

« Per i natanti iscritti nel territorio libero di Trieste si applica, in deroga all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il coefficiente 15 anzichè quello di 5, qualunque sia la zona del loro affondamento ».

(Non è approvato).

Ritorniamo ora all'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 2.

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costrettovi da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purchè comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Il rappresentante del Governo propone di sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

« Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento, purchè non siano già regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:

a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle Forze alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purchè comprovate da atti formali, verificatisi in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;

c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle Forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 set-

tembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

d) di requisizioni partigiane non liquidaibili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

e) di atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi ».

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come gli onorevoli senatori avranno avuto modo di constatare, nel nuovo testo dell'articolo 2 proposto dal Governo la dizione « da atti formali » è stata sostituita con l'altra « da atti dell'epoca », in quanto non si riusciva ad individuare cosa fossero esattamente questi « atti formali ». Sta di fatto che tutti i danni provocati dalle Forze armate alleate, dove c'era un atto formale, non venivano presi in considerazione perchè non si ritenevano atti di guerra. Per tale motivo la lettera *a)* dell'articolo 2 è stata modificata in questo senso: « *a)* di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle Forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti ».

Nel nuovo testo, inoltre, abbiamo abbandonato il punto *b)* del testo originario che diceva: « *b)* l'abbandono dei beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costretto da persecuzioni ». Ci siamo accorti, infatti, che la legge esistente già comprende questi casi, per cui la lettera *b)* sarebbe stato un inutile duplicato.

Le altre lettere dell'articolo 2 sono rimaste invariate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Ricordo ora alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dal senatore Artom un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« *f)* la perdita di aziende agricole, già avvalorate o in corso di avvaloramento, nel territorio della ex Libia italiana, appartenenti a cittadini o società italiane, avvenuta a seguito dell'Accordo italo-libico del 1956 ».

ARTOM. L'emendamento da me proposto tende a prevedere l'indennizzo per la perdita di aziende agricole in Libia in seguito all'accordo italo-libico del 1956.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro di essere contrario a questo emendamento per i seguenti motivi: gli italiani che avevano concessioni agricole in Libia, se hanno fatto in tempo, sono diventati proprietari, nel qual caso gli eventuali danni ricevuti sono stati rimborsati in virtù della legge sui danni di guerra; se non sono diventati proprietari e sono stati espropriati per avvenimenti successivi, si tratta di provvedimenti presi dal Governo libico che non hanno nulla a che fare con i danni di guerra, tanto più che per le case costruite dagli italiani su quei terreni dati in concessione, per il bestiame e per le macchine che essi avevano e che hanno subito dei danni vi è stato già un rimborso o sono rimborsabili. Pertanto sarebbe eccessivo dare un indennizzo anche per un atto successivo del Governo libico. Eventualmente sarà necessario un accordo internazionale per fare in modo che questi danneggiati possano avere qualcosa; ma non vedo come una cosa di questo genere possa essere esplicitamente prevista in un provvedimento relativo ai danni di guerra.

La concessione, del resto, era già un atto generoso del Governo italiano verso i nostri connazionali che si recavano in Libia. Pertanto, il dover rimborsare queste persone dei danni subiti perchè, subentrato un al-

tro Governo, che non ha riconosciute valide le concessioni non perfezionate, mi sembra veramente eccessivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Artom.

(Non è approvato).

Art. 3.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legittima proprietà dei beni è comunque titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo ».

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Di questo articolo propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento suppressivo dell'articolo 3 proposto dal sottosegretario Braccesi.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

(È approvato).

Art. 5.

In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.

Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti ».

(È approvato).

Art. 7.

Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(È approvato).

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi guerra da parte dello Stato o, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi, nonchè alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo che, nel primo comma, venga soppressa la parola: « obbligatoriamente ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal sottosegretario Braccesi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

(È approvato).

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al Pretore o al Notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformità e per gli effetti dell'articolo 1162 del Codice civile ».

(È approvato).

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta, nella espressa qualità di danneggiato di guerra, per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, a causa di danno di guerra, nonchè l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare ».

Ai fini previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è da detrarre, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo la differenza di imposta straordinaria sul patrimonio che è stata pagata per i danni ripristinati, e quindi esistenti al momento della valutazione del patrimonio stesso, ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

A questo articolo il Governo presenta un emendamento soppressivo dell'intero testo e, in via subordinata, un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Le provvidenze da detrarre ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono soltanto e unicamente quelle che siano state concesse per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene perduto o danneggiato a causa di eventi bellici ».

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In primo luogo il Governo sostiene l'abolizione di questo articolo; qualora tale soppressione non venisse accolta dalla Commissione, in via subordinata presenta l'emendamento sostitutivo di cui ha dato lettura il Presidente.

Le ragioni che spingono il Governo a chiedere l'abolizione di questo articolo rispondono a motivi di evidente equità. Basta porre a confronto il primo comma dell'articolo 11 della legge n. 968 per il quale: « il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta in seguito a danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene » con il primo comma dell'articolo 12 del disegno di legge in esame, che recita così: « Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta nella espresa qualità di danneggiato di guerra per il ripristino eccetera » per vederne la differenza in quanto il primo tiene presente l'oggetto del danno, il secondo il soggetto; conviene mantenere la formula che garantisce una parità di trattamento per tutti i danneggiati; col nuovo testo si potrebbe verificare il caso

per cui un tizio — ad esempio — per una casa colonica in sua proprietà ha ricevuto il contributo del Piano verde per lavori di ripristino ma, contemporaneamente, avendo chiesto l'indennizzo o il contributo per danni di guerra, potrebbe ricevere per lo stesso bene altre somme; quindi lo Stato verrebbe a contribuire, per la stessa cosa, due volte, sia come indennizzo per i danni di guerra, sia come contributo per il Piano verde.

P R E S I D E N T E. Ma, a meno di esplicita deroga, non soccorre il principio generale per cui non si può applicare, per la stessa cosa, un altro beneficio?

M A I E R. Si tratta, comunque, di cose diverse, perchè nel primo caso ci si riferisce al bene, nel secondo ci si riferisce all'individuo.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non approvando l'articolo così come è proposto dal disegno di legge n. 1909, è mio desiderio che si ritorni alla legge originaria che è quella giusta.

La seconda parte dell'articolo 12, che costituisce un periodo aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, va abrogata perchè in tanto è mal formulata in quanto parla di « danni » da ripristinare e non di « beni » e perchè complica il problema delle detrazioni per le imposte sul patrimonio che, per i beni danneggiati dalla guerra, sono già state chiaramente e regolarmente previste dalle disposizioni contenute nel testo unico relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio.

Se la Commissione lo desidera fornirò tutti i chiarimenti possibili. Comunque dichiaro che tra le due proposte da me presentate considero prevalente quella di soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 12, presentato dal senatore Braccesi a nome del Governo.

(È approvato).

L'emendamento sostitutivo dello stesso articolo 12 presentato dal Governo in via subordinata e di cui ho dato precedentemente lettura, si ritiene decaduto.

Passiamo alla votazione degli altri articoli di cui do lettura:

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

« Avverso il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

(È approvato).

Art. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

Relativamente ai beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, è stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui all'articolo 20 della presente legge ».

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal Presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di

guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai cinque Vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi

tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al quinto comma dell'articolo 15, dove si indica il rappresentante per ciascuno dei Ministeri, degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e così via, proporrei di aggiungere « e dell'artigianato ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 come risulta con la modifica approvata.

(È approvato).

Art. 16.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita l'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91.

I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 17.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Quando in una provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale ».

(È approvato).

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del

territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonchè per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, è costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze ».

(È approvato).

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8 ».

La locuzione « prezzi vigenti al 30 giugno 1943 », di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di « prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943 ».

(È approvato).

Art. 20.

Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dell'Istituto centrale di statistica ».

(È approvato).

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto.

Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra ».

(È approvato).

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo ».

(È approvato).

Art. 23.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto.

(È approvato).

È stato proposto dal senatore Maier il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 23-bis.

All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, aggiungere il seguente comma:

« Per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere per danni subiti dall'inventore o dal titolare dei brevetti industriali in dipendenza di fatti di guerra si dovrà computare l'entità delle remunerazioni non realizzate, anche se a percentuale, prevista dai relativi contratti di sfruttamento formalmente conclusi, tenendo conto del periodo in cui il contratto non ha avuto esecuzione per effetto della guerra ».

Faccio presente, inoltre, che il senatore Artom ha presentato un emendamento dello stesso tenore, collocandolo però in aggiunta all'articolo 25, come articolo 25-bis. I due emendamenti, avendo lo stesso contenuto, possono essere esaminati contemporaneamente.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sede di applicazione dell'articolo 37 della legge n. 968, si sono avute difficoltà notevolissime, ma deve rima-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª SEDUTA (19 luglio 1967)

nere fermo il principio secondo il quale si è sempre preso in considerazione il danno veramente avvenuto, non il lucro cessante, altrimenti dovremmo pagare per danni di guerra il medico, l'ingegnere o altro professionista che, andato al fronte, non ha più potuto esercitare la professione.

Sarei, quindi, contrario all'emendamento, ma propongo a mia volta un nuovo testo interpretativo dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, sotto forma di articolo 23-bis:

« Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione è data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito.

L'indennizzo è concesso con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

A R T O M . Sono favorevole a che l'emendamento da me presentato sia sostituito da quello proposto dal Sottosegretario, anche se lo ritengo una interpretazione limitativa.

M A I E R . È una materia difficile e complicata e sarei disposto a ritirare il mio emendamento e ad accettare quello proposto dal Governo a condizione, però, che si usi l'espressione « accordi di sfruttamento » piuttosto che « contratti di sfruttamento », altrimenti si creano altre complicazioni.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. « Contratto » è comprensivo di « accordo ».

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, l'onorevole Sottosegretario ha trovato, mi pare, la maniera di venire parzialmente incontro ai proponenti degli emendamenti aggiuntivi. Chiedo pertanto ai senatori Artom e Maier se accettano l'emendamento sostitu-

tivo dei loro emendamenti proposto dall'onorevole Braccesi.

M A I E R . Vi è sempre la questione della dizione « contratti di sfruttamento » usata nell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, alla quale io propongo di sostituire l'altra « accordi di sfruttamento ».

P R E S I D E N T E . Ma il contratto è un accordo, come è detto espressamente nell'articolo 1321 del Codice civile. Desidero ricordare, inoltre, che in materia commerciale non è obbligatorio che il contratto sia scritto. Pertanto, daranno le prove all'Amministrazione finanziaria così come le avranno.

M A I E R . Dopo queste spiegazioni, non insisto sul mio emendamento e lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 23-bis nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Art. 24.

All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dell'indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.

Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.

Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente.

Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario ».

(È approvato).

Art. 25.

Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.

Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

Per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del Genio civile, provvedono le Intendenze di finanza nella cui circoscrizione si è verificato il danno, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del Genio civile nel Territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato, con rimborso previsto a carico dei proprietari.

L'eventuale residuo credito a favore dello Stato, risultante dal conguaglio fra il contributo liquidato d'ufficio e la spesa statale di riparazione dei beni di cui al comma precedente, sarà recuperato, entro il limite massimo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, od all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dagli Uffici del Registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'eventuale maggiore importo del contributo liquidato d'ufficio ai sensi dei precedenti commi sarà corrisposto ai soli citta-

dini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana, proprietari dei suindicati beni, i quali abbiano presentato la denuncia dei danni nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(È approvato).

Art. 26.

Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.

I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.

(È approvato).

Dopo l'articolo 26 l'onorevole rappresentante del Governo propone di inserire un articolo 26-bis del seguente tenore:

« Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con legge 29 novembre 1961, n. 1324, può essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministro per il tesoro fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000 ».

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 54 della legge n. 968 stabilisce, al primo comma, che per il pagamento di indennizzi e contributi, vengono

ammessi in favore degli Intendenti di finanza ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno.

Poichè tale cifra si rilevò insufficiente agli effetti pratici, specialmente per le grandi Intendenze (Milano, Torino, Genova, Napoli) venne emanata la legge 29 novembre 1961, n. 1324, che aumentava il limite suddetto a un miliardo di lire.

Ma anche questa somma non è servita a coprire i pagamenti disposti da talune Intendenze; basti dire che attualmente l'Intendenza di finanza di Milano non può provvedere al pagamento di indennizzi e contributi per i quali sono già stati presi impegni per alcune centinaia di milioni di lire, per esaurimento dei fondi già accreditati nel corrente esercizio finanziario.

Per tali ragioni si propone di portare il limite massimo delle aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, a due miliardi di lire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26-bis nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 27.

Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al-

l'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 19 e 21.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore.

Il rappresentante del Governo propone di sostituire il testo dell'articolo 27 con il seguente:

« Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Si procederà a nuova liquidazione o integrazione su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 9, 10, 11, 19 e 21.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui alla presente legge, prima della entrata in vigore. È accordata sanatoria per tutte le liquidazioni ed integrazioni effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge con detrazioni per vetustà non conformi ai criteri di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel periodo intercorrente tra l'11 maggio 1963, epoca in cui l'Amministrazione decise di attuare i nuovi criteri di applicazione dei limiti di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fissati dal Consiglio di Stato, e l'11 novembre 1965, data in cui furono impartite

istruzioni in materia di vetustà, risulta che sono state effettuate alcune liquidazioni, detraendo la quota di vetustà dall'entità del danno al 30 giugno 1943, invece che dall'indennizzo come previsto dal terzo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 968.

Dette liquidazioni sono circa settanta e le somme corrisposte in più ammontano a circa 150.000.000 di lire. Ora, si accorda la sanatoria oppure si mette in moto la macchina per recuperare questi 150.000.000.

P R E S I D E N T E . A questo testo sostitutivo proposto dal Governo i senatori Valenzi e Artom propongono un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Sono valide, ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le domande presentate ai Consolati italiani o al Ministero del tesoro entro la data di entrata in vigore della presente legge da cittadini italiani che a tale data siano residenti e domiciliati in Italia ed abbiano acquisito la qualifica di profughi da territori esteri ai sensi della legge 4 marzo 1952, numero 137 e successive modificazioni e integrazioni. Le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza in Italia al 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame su domanda degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ai profughi provenienti dalla Tunisia è data facoltà di optare tra i benefici dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e l'indennizzo previsto dalla legge 15 giugno 1965, n. 718 ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento, al testo sostitutivo dell'articolo 27, proposto dai senatori Artom e Valenzi e accolto dal Governo.

(È approvato).

Il senatore Artom ha, inoltre, presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« I risarcimenti inerenti le requisizioni militari alleate verificatesi nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e nel territorio amministrato dalla Jugoslavia in base al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, restano disciplinati dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10 con elevazione da 5 a 15 del coefficiente di rivalutazione dei prezzi correnti al 30 giugno 1943, per i danni ai beni mobili conformemente a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le liquidazioni già effettuate vanno integrate nel modo ora indicato.

L'elevazione o l'integrazione del coefficiente di cui al primo comma di questo articolo, vengono concesse esclusivamente alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e nell'articolo 1 della presente legge.

Sono esclusi da tale maggiorazione i beni mobili indicati all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . L'onorevole rappresentante del Governo si dichiara, dunque, contrario.

Metto in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho testè dato lettura.

(Non è approvato).

È stato presentato dal senatore Artom un secondo emendamento aggiuntivo:

« Al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene aggiunto il seguente paragrafo:

“ Tale coefficiente è anche applicato ai nautanti di qualsiasi genere iscritti nei compartimenti marittimi dei territori anzidetti, dovunque sia avvenuto il sinistro ” ».

Tale emendamento in conseguenza al testo finora approvato è da considerarsi decaduto.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)139^a SEDUTA (19 luglio 1967)

Il terzo ed ultimo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Artom, del seguente tenore: « Ai cittadini italiani che hanno subito danni di guerra all'estero è concesso di presentare domanda di indennizzo o contributo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge », è assorbito dall'emendamento del senatore Valenzi testè approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 come risulta nel nuovo testo proposto dal Governo e con l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Valenzi ed Artom, dianzi approvato.

(È approvato).

Art. 28.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le

assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1909 con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Il disegno di legge n. 547 si ritiene assorbito nel provvedimento ora approvato.

Il seguito della discussione del disegno di legge n. 1604 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari